



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 5
Via G. Caraci, 36 00157 ROMA

Prot. n. **9809** /23.18.01

Roma, **22 APR. 2015**

Alle DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI
LORO SEDI

Agli UMC
LORO SEDI

Alla REGIONE SICILIANA
Assessorato ai Trasporti Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo n. 9
PALERMO

Alla PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO
Servizio comunicazioni e trasporti
Motorizzazione Civile
Lungadige S. Nicolò 14
TRENTO

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3 b
Via Crispi 10
BOLZANO

Alla REGIONE AUTONOMA
Friuli Venezia Giulia
D.C. Pianificazione – Sez. Logistica e trasporto merci
Via Giulia 75/1
34126 TRIESTE

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Turismo, Sport,
Commercio e Trasporti
Struttura Motorizzazione Civile
Loc. Grand Chemin, 34
11020 Saint Cristophe (AO)

Al MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
D.G. Mondializz. e Quest. Glob. Uff. X - ROMA
dgmo.segreteria@esteri.it; dgmo10@esteri.it

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
ROMA
carabinieri@carabinieri.it

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
ROMA
urp@gdf.it; rm0013990345@gdf.it

All'Unione Provincie d'Italia
P.zza Cardelli 4 – ROMA
upi@messaggipec.it

All' A.N.C.I.
Via dei Prefetti 46
ROMA
areasicurezza@anci.it

Alla Divisione 6 - SEDE

Alla Divisione 7 - C.E.D. - SEDE

All'URP - SEDE

Al GABINETTO DEL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Ufficio Affari Internazionali
ROMA
aff.internazionali@mit.gov.it

All' A.N.I.T.A.
Associazione Nazionale Imprese Trasporti
Automobilistici
Via Oglio 9
00198 ROMA
anita@anita.it

CONFARTIGIANATO TRASPORTI
Associazione Nazionale Autotrasporto
Via S. Giovanni in Laterano 152
00184 ROMA
trasporti@confartigianato.it

OGGETTO: conversione di patenti di guida. URUGUAY. **Rinnovo Accordo.**

Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato in data 13/04/2015, con nota n. MAE00767922015-04-13, che l'accordo tra la Repubblica Italiana e l'Uruguay, in materia di patenti di guida, già in vigore dal 12/12/2009 al 12/12/2014, è stato rinnovato ed entra in vigore il 17/05/2015.

L'Accordo, che si trasmette completo di allegati, ha validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti il **17 maggio 2020**.

Si fa presente perciò agli Uffici della Motorizzazione che, a partire dal 17/05/2015, possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida in corso di validità, rilasciate dallo Stato indicato in oggetto.

Si sottolinea che in data 17/05/2015 potranno essere accettate richieste di conversione di patenti uruguaiane aventi scadenza in pari data o successiva, poiché l'Accordo non è stato vigente dal 13/12/2014 al 16/05/2015.

Si sottolinea infatti, in via generale, che le patenti extracomunitarie scadute (e non confermate di validità) durante il periodo in cui il relativo Accordo non era vigente, perchè non ancora rinnovato, non possono essere convertite.

Nel confermare le disposizioni impartite con circolare n. 104946/23.18.01 del 04/12/2009, si sottolinea che il rinnovo dell'Accordo ha comportato l'aggiornamento delle Tabelle di equipollenza e dell'Elenco modelli di patente di guida.


Le conversioni verranno effettuate, senza esami, in conformità alla *I Tabella di equipollenza*, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti uruguaiane alle categorie di patenti italiane.


La modifica dell'Elenco modelli non comporta alcuna novità per codesti Uffici della Motorizzazione, poiché la variazione riguarda solo i fac simile di patenti rilasciate in Italia.

Essendo confermate tutte le disposizioni di cui alla citata circolare n. 104946, restano immutate anche le modalità per la conversione delle patenti uruguaiane, per la restituzione delle patenti ritirate dopo la conversione e gli indirizzi delle Rappresentanze diplomatiche.

Si trasmette il nuovo elenco di Stati, che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia, aggiornato con la nuova data di scadenza per l'Uruguay.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Maurizio Vitelli)



PB/ 

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA

Circolare prot. n. 9809/23.18.01 del 22/04/2015

Entrata in vigore del nuovo Accordo Italia – Uruguay: 17/05/2015. Valido fino al 17/05/2020.

ALBANIA (valido fino al 25.12.2019)	FRANCIA	MALTA	SLOVENIA
ALGERIA	GERMANIA	MAROCCO	SPAGNA
ARGENTINA	GIAPPONE	MOLDOVA	SRI LANKA (valido fino al 14/11/2016)
AUSTRIA	GRAN BRETAGNA	NORVEGIA	SVEZIA
BELGIO	GRECIA	PAESI BASSI	SVIZZERA
BULGARIA	IRLANDA	POLONIA	TAIWAN
CIPRO	ISLANDA	PORTOGALLO	TUNISIA
CROAZIA	ISRAELE (valido fino al 10/11/2018)	PRINCIPATO DI MONACO	TURCHIA
DANIMARCA	LETONIA	REPUBBLICA CECA	UNGHERIA
ECUADOR (valido fino al 12/03/2017)	LIBANO	REPUBBLICA DI COREA	URUGUAY (valido fino al 17/05/2020)
EL SALVADOR (valido fino al 19/09/2014)	LIECHTENSTEIN	REPUBBLICA SLOVACCA	
ESTONIA	LITUANIA	ROMANIA	
FILIPPINE	LUSSEMBURGO	SAN MARINO	
FINLANDIA	MACEDONIA	SERBIA (valido fino al 08/04/2018)	

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI

CANADA: personale diplomatico e consolare

CILE: diplomatici e loro familiari

STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari

ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari



*L'Ambasciatore d'Italia
in Uruguay*

Prot. 561

Montevideo, 5 novembre 2014

Eccellenza,

ho l'onore di rivolgermi all'Eccellenza Vostra per proporre, in nome del Governo della Repubblica Italiana, la finalizzazione di un Accordo sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonchè di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti.

A tale proposito, il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay, di seguito denominati "Parti Contraenti", convengono quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Articolo 2

La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.

All'Eccellentissimo
Signor Ministro Interino
degli Affari Esteri della
Repubblica Orientale dell'Uruguay
Ec. Luis Porto
Sede

Articolo 3

Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

Articolo 4

Il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti, che stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, converte la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari.

Il titolare di patente di guida uruguaiana converte il suo documento senza sostenere esami teorici e pratici se è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione.

Il presente articolo non esclude l'obbligo di presentare, su richiesta dell'Amministrazione interessata, un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.

Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle due Parti Contraenti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 5

La disposizione di cui all'art. 4, primo capoverso, si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte Contraente e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.

Inoltre il predetto art. 4 non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.

Articolo 6

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante.

Il titolare di patente di guida emessa dalle autorità della Repubblica Italiana converte la medesima se conforme ad uno dei modelli riportati

nell'elenco modelli di patenti di cui al quarto capoverso del presente articolo. Al riguardo, dovrà presentare in allegato alla patente una traduzione ufficiale della stessa.

Il titolare di patente di guida emessa dalle autorità della Repubblica Orientale dell'Uruguay converte la medesima, presentando, oltre all'originale della patente di guida ed alla documentazione prevista dalle disposizioni vigenti, il Certificato di validità e autenticità rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari uruguaiane, che contiene anche la traduzione e la fotocopia del documento stesso. Tale Certificato viene compilato sul modello allegato al presente Accordo, dalle Rappresentanze Diplomatiche Consolari della Repubblica Orientale dell'Uruguay presso la Repubblica Italiana, per ogni singola patente di guida di cui è richiesta la conversione.

Le tabelle di equipollenza, l'elenco dei modelli delle patenti di guida della Repubblica Italiana e il modello del Certificato emesso dalle Rappresentanze Diplomatiche Consolari della Repubblica Orientale dell'Uruguay costituiscono gli allegati tecnici dell'accordo, che possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note.

Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

- a) nella Repubblica Italiana il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;
- b) nella Repubblica Orientale dell'Uruguay il Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Articolo 7

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte contraente, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche.

Articolo 8

Le competenti Autorità uruguaiane possono chiedere, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente italiana ed i dati in essa riportati.

Le competenti Autorità italiane possono chiedere alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, eventuali chiarimenti in merito al Certificato di validità e autenticità previsto dall'art. 6.

Articolo 9

L' Autorità centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all' autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre per i canali diplomatici.

Articolo 10

Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità centrali competenti a cui le Rappresentanze diplomatiche inviano le patenti ritirate ai sensi dell'art. 7, nonché le informazioni di cui agli artt. 8 e 9.

Ciascuna Parte Contraente, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui ai predetti articoli 7, 8 e 9 e che rilasciano le certificazioni previste nel capoverso 3 dell'articolo 6.

Articolo 11

Il presente Accordo con i relativi allegati tecnici entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche, con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 12

Il presente Accordo potrà essere modificato per mutuo consenso mediante scambio di Note Diplomatiche; le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo avrà durata di cinque anni ma potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti; la denuncia produrrà i suoi effetti trascorsi sei mesi dalla ricezione della relativa notifica.

Se quanto precede risultasse accettabile per il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay, la presente Nota e quella di risposta dell'Eccellenza Vostra di eguale tenore, costituiranno un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay, che entrerà in vigore in conformità a quanto previsto nell'art. 11 dell'Accordo stesso.

Rinnovo all'Eccellenza Vostra l'assicurazione della mia più alta considerazione.

L'Ambasciatore d'Italia in Uruguay
Vincenzo Palladino



I TABELLA DI EQUIPOLLENZA
per le patenti uruguaiane da convertire in Italia

URUGUAY	ITALIA
A	B
1A	B
1B	B
2A	B
B	C1
C	C1
2B	C1
2C	C1
2Ea	C1
D	C+D1(*)(**)
E	B
2D	B
F	D1(**)
2Eb	D1(**)
G1	AM
3A	AM
G2	A1
3B	A1
G3	A(****)
H	- -

(*) è possibile rilasciare la categ. C se il conducente ha compiuto 21 anni, ovvero a partire dall'età di 18 anni per il titolare di CQC .

(**) è possibile rilasciare la categ. D1 se il conducente ha compiuto 21 anni .

(***) è possibile rilasciare la categ. D se il conducente ha compiuto 24 anni, ovvero a partire dall'età di 21 anni per il titolare di CQC.

(****) è possibile rilasciare la categoria A se il conducente ha compiuto 24 anni.

II TABELLA DI EQUIPOLLENZA
per le patenti rilasciate in Italia fino al 18/01/2013
da convertire in documenti uruguaiani

ITALIA	URUGUAY
A1	G2
A	G3
B (conseguita fino al 31/12/1985)*	G3-A
B (conseguita dal 01/01/1986 in poi)*	G2-A
C	D
D (se è presente anche la categ. C)	D
D (se è assente la categ. C)	G2-A
E	--

* la patente italiana di categoria B abilita anche alla conduzione di motocicli, senza limitazioni, se conseguita per esame o per conversione fino al 31/12/1985.

EVENTUALI SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA
DAL 01/07/1996 FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 29/03/1999

ITALIA	URUGUAY
B1	--
C1	G2-A
D1	G2-A

III TABELLA DI EQUIPOLLENZA
per le patenti rilasciate per esame in Italia a partire dal 19/01/2013
da convertire in documenti uruguaiani

ITALIA	URUGUAY
AM	G1
A1	G2
A2	G2
A	G3
B1	G1
B	G3-A
B	G2-A
BE	G2-A
C1	B
C1E	B
C	D
CE	D
D1	B
D1E	B
C1+D1	B+C
D	B+C
DE	B+C

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA

Modelli di patente di guida rilasciati in Italia elencati dal più vecchio al più recente.

- 1) modello di patente MC 701/MEC . Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
- 2) modello di patente MC 701/N. Autorità preposta al rilascio il Prefetto.
- 3) modello di patente MC 701/C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto
- 4) modello di patente MC 701 /D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
- 5) modello di patente MC 701/E. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione);
- 6) modello di patente MC 701/F rilasciata dal 1°Luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439 CEE. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
- 7) modello di patente MC 701/ F. La numerazione dei dati contenuti nella pagina 2 rispetto al modello di cui al punto 6, è stata modificata.
Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
- 8) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47.
Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano.
- 9) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente perché la dicitura “patente di guida” sullo sfondo è riportata anche nelle lingue dei dieci Stati entrati nell’Unione Europea il 1° maggio 2004.
- 10) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente descritto al punto 9) solo perché il numero dello stampato riportato in basso a destra, sul retro del documento, non è riprodotto in stampa ma realizzato in laser engraving e quindi rilevabile al tatto. Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano.
- 11) modello di patente MC 720 P ai sensi della Direttiva 2006/126. Autorità preposta al rilascio: MIT oppure MC. Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano.
- 12) modello di patente MC 720 P ai sensi della Direttiva 2006/126. Autorità preposta al rilascio: MIT oppure MC. Differisce dal precedente indicato al punto 11 perché la dicitura “patente di guida” sullo sfondo, è riportata anche in lingua croata . Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano.